

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA LOMBARDIA ODV - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO.

L'Associazione Radioamatori Italiani "in appresso A.R.I.", già Associazione Radiotecnica Italiana dal 1927 al 1977, nacque il 1° Gennaio 1927 dalla fusione tra l'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e il Radio Club Nazionale Italiano.

Con il D.P.R. 10 gennaio 1950, n. 368, L'A.R.I. è stata elevata ad Ente Morale. L'attuale Statuto Nazionale è stato approvato con il D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e il suo regolamento di attuazione è stato approvato dall'Assemblea Generale dell'Associazione il 28 maggio 1988. Successivamente sono intervenute alcune modifiche al regolamento stesso.

L'A.R.I. ha sede la sede legale a Milano in Via Scarlatti n. 30.

L'organizzazione periferica territoriale dell'Associazione è strutturata con 19 Comitati Regionali "in appresso C.R." e 285 Sezioni.

Il D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 *"Regolamento Sulle Concessioni Di Impianto Ed Esercizio Di Stazione Di Radioamatore"* ha previsto all'art. 11 *"Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso"* e all'art. 14 *"sospensione dell'attività dei radioamatori - Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali"* l'intervento dei radioamatori nelle operazioni di soccorso.

Il Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (G.U. n. 161 del 20 giugno 1974), *"Norme sui servizi di telecomunicazione d'emergenza"* ha regolato l'intervento dei radioamatori in caso di calamità naturali o analoghe situazioni di pubblica emergenza al fine di far effettuare, ai radioamatori, con l'impiego delle proprie apparecchiature, traffico di servizio dell'amministrazione postale e traffico inerente alle operazioni di soccorso. In tale ottica l'Assemblea Generale dell'Associazione, il 22 maggio 1993, ha costituito una propria organizzazione interna denominata ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI Radiocomunicazioni d'Emergenza, "in appresso A.R.I.- RE". La stessa ha una operatività a livello regionale e locale, con un coordinamento a livello nazionale.

L'esigenza di adattare le norme associative a quanto richiesto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 *"Legge Quadro sul Volontariato"* ha imposto all'A.R.I. di dotarsi di un regolamento più specifico e attuale. Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione in data 9 novembre 1996. I Radioamatori, sin dall'inizio, si sono occupati di garantire le Radiocomunicazioni Alternative in Emergenza. Tale attività è stata da subito riconosciuta da: Ministero dell'Interno, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Regione Lombardia.

La struttura dell'A.R.I.-RE ha prestato la propria opera in occasione delle tragiche calamità che hanno colpito il territorio Italiano, quali ad esempio: alluvione del Piemonte, i terremoti del Belice, del Friuli, della Sicilia Orientale, dell'Irpinia, dell'Abruzzo dell'Emilia e del centro Italia.

In occasione della formazione della Consulta Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'A.R.I. è parte integrante della stessa.

L'esigenza di dotarsi di un nuovo statuto deriva dalle indicazioni contenute nelle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione Civile del 13 dicembre 2012, repertorio n. 5.300.

Con la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, Prot. N. 46101 del 1° Agosto 2013, l'A.R.I. è stata iscritta nell'elenco centrale delle organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione Civile. A.R.I. C.R. del resto nella riunione del Comitato Direttivo Nazionale "in appresso C.D.N." A.R.I. del 19/05/2020 al punto 13 dell'ordine del giorno: Protezione Civile e Terzo settore viene deliberato: *"Tutto il C.D.N., nel prendere atto della situazione attuale e del fatto che la Protezione Civile, prima dell'entrata in vigore delle norme del Terzo Settore, era gestita dalla struttura ARI-RE (come lo è adesso nelle singole realtà territoriali) auspica la prosecuzione di tutte le attività di protezione civile, a livello regionale, provinciale e comunale, previo adeguamento alle norme nazionali e territoriali vigenti. [Del. C-12-2020 immediatamente esecutiva]"*.

L'A.R.I. centrale C.D.N. nell'impossibilità di variare il proprio Statuto ha deliberato in data 16.11.2020 (Del.G-02-2020) *"che le sezioni, i Comitati Regionali "in appresso C.R." e gli aderenti A.R.I. che desiderano aderire alle attività previste per il Terzo Settore devono necessariamente costituirsi in separate organizzazioni di volontariato "in appresso ODV" con proprio Statuto, cariche, bilancio e codice fiscale, nettamente distinti da C.R. e delle sezioni A.R.I. . Queste ODV potranno condividere con i C.R. e le sezioni gli aderenti A.R.I. che vorranno farne parte, nonché le sedi ed attrezzature previo accordo locale con C.R. e Sezioni. Le ODV potranno condividere con C.R. e Sezioni A.R.I. anche l'acronimo A.R.I. come parte del loro nome, purché compaia evidenziata e bene in vista la denominazione di "ODV" e che la condivisione di Aderenti, beni e strutture con il corrispondente C.R. o Sezione di riferimento non sia fittizia..."*.

Quindi preso atto delle indicazioni pervenute e deliberate da A.R.I. C.D.N. alcuni aderenti A.R.I. della regione Lombardia attivi nel volontariato e già gruppo di volontari A.R.I.-RE interno all'A.R.I. dal 22 /05/1993 e attualmente iscritti ad A.R.I.-RE hanno espresso la libera volontà di costituire una nuova Associazione ai sensi del nuovo Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017, n. 117 (ex legge 266/91 abrogata) nel rispetto delle normative regionali e che regolamentano le iscrizioni nei rispettivi albi regionali di volontariato, di promozione sociale e di Protezione Civile e nel rispetto delle normative che saranno emanate da appositi regolamenti attuativi. Questa nuova Associazione è denominata **A.R.I. - RE LOMBARDIA ODV**.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - COSTITUZIONE E SEDE

- 1) E' costituita l'organizzazione Radiantistica di volontariato denominata **A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV** qui di seguito della "Associazione" al fine di realizzare concrete forme di civica solidarietà a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività, a questo scopo viene costituita l'Associazione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV- per coordinare il servizio di radiocomunicazioni svolto dai propri aderenti e per collaborare con i competenti Organi dello Stato, Regionali e Locali, mettendosi a disposizione di questi, qualora in caso di calamità naturali o antropiche vi sia impossibilità o difficoltà di funzionamento dei servizi di telecomunicazione di impiego ordinario.
- 2) L'Associazione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

- 3) La sede legale dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV è stabilita in MILANO via Natta nr. 11.
- 4) Scopi e finalità saranno perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche competenze dell'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) - e delle raccomandazioni della I.A.R.U. – (International Amateur Radio Union).

ART.2 - STATUTO E REGOLAMENTO

- 1) L'Associazione di volontariato A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, del Codice Civile e dei principi generali dell'Ordinamento.
- 2) L'Associazione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV opera in forma spontanea e gratuita e persegue finalità scientifiche, civiche e solidaristiche.
- 3) Il Regolamento di attuazione sarà successivamente formalizzato con lettera a parte e deliberato dall'Assemblea degli associati ad A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV con approvazione del cinquanta per cento più uno dei presenti iscritti e che andrà a far parte integrante del presente statuto. Il regolamento dell'Associazione disciplinerà e regolerà, tutte le attività e gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione nel rispetto dello statuto A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.

ART.3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

- 1) Lo statuto A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti nessuno escluso facenti parte dalla organizzazione.
- 2) Esso costituisce principio fondamentale e regola di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART.4 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea degli associati di A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV con una maggioranza qualificata come previsto dall'Art. 21 c. 2 e 36 del Codice Civile.

ART.5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO A.R.I.-RE LOMBARDIA O.D.V.

- 1) Lo statuto A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV è interpretato secondo le apposite regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO SECONDO - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART.6 - SOLIDARIETÀ

- 1) L'organizzazione di volontariato A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV persegue il fine della solidarietà civile, culturale ed elabora la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
- 2) Considerato che in gravi situazioni nulla può essere lasciato al caso e all'improvvisazione dei singoli, in particolar modo nel delicato settore delle radiocomunicazioni, A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV mette a disposizione degli organi competenti dello Stato e degli Enti Regionali e Locali, componenti pubbliche e private, operatori disponibili, preparati, attrezzati e coordinati dal punto di vista tecnico-operativo, ed in grado di attuare reti di comunicazione alternative od

integrative a quelle convenzionali private, dello Stato, Regionali, Locali mediante l'adozione di normate procedure di traffico delle telecomunicazioni unificate.

ART.7 - FINALITÀ

- 1) Le principali finalità che A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV si propone sono le seguenti:
 - a) protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 Gennaio 2018– Codice della Protezione Civile, e successive modificazioni;
 - b) organizzare e coordinare i radioamatori che intendono svolgere la loro opera anche come volontari di Protezione Civile, senza alcuna finalità di lucro;
 - c) organizzare il soccorso tramite gli aderenti mediante collegamenti radio di Primo e Secondo livello con i Centri di Comando e Controllo attivati sul territorio Locale, Regionale, e Nazionale;
 - d) assicurare l'intervento del servizio di emergenza in caso di necessità e di regolamentare le procedure per lo svolgimento del traffico di informazioni e dati;
 - e) studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure di traffico di informazioni e dati in accordo con le disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di Radioamatore;
 - f) promuovere attività di ricerca e sperimentazione su nuove tecnologie atte a migliorare l'efficienza e l'affidabilità del servizio o delle reti di comunicazione alternative di emergenza; offrire agli Enti ed Autorità Pubbliche interlocutori specificatamente preparati; preparare operatori pienamente autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente e con specifico addestramento tecnico ed operativo.

ART.8 - AMBITO DI ATTUAZIONE

- 1) L'organizzazione di volontariato A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV opera a livello Regionale e locale nel settore delle telecomunicazioni.
- 2) La struttura organizzativa dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV, è basata sull'adesione volontaria degli aderenti e si articola su:
 - a) un Consiglio Direttivo;
 - b) un Coordinamento Regionale;
 - c) un Coordinamento di Zona (per gli aderenti A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV di sezione A.R.I. o più sezioni A.R.I. limitrofe). Le zone saranno stabilite e delineate ogni anno durante l'Assemblea annuale di A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.
- 3) L'Associazione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV è dotata di propria personalità giuridica di diritto privato, è autonoma amministrativamente e può avere un proprio patrimonio. Le deliberazioni dei Coordinatori di Zona non implicano in alcun caso responsabilità fiscale o patrimoniale per i coordinamenti di grado superiore.
- 4) L'Assemblea dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV ha i seguenti compiti: nomina i componenti del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione(ex Art. 21 c. 2 e 36 del C.C.); destina eventuali avanzi di gestione alle attività

associative ed istituzionali; può deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e può promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Delibera sulla affiliazioni di altre Associazioni ODV e A.P.S. che condividono gli scopi di questo Statuto.

- Tutti i Soci possono partecipare all'Assemblea dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV;
- Le riunioni dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV possono essere ordinarie o straordinarie, e possono svolgersi anche in forma telematica o misto telematica/presenza;
- E' prescritta la convocazione di almeno una riunione ordinaria all'anno da effettuarsi di norma entro il 31 Marzo;
- La riunione straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle Zone della Lombardia, prescindendo dal numero dei Soci che esse contano;
- La convocazione della riunione avverrà nella sede o in ogni sede di Zona;
- Approva il Rendiconto economico relativamente ad ogni esercizio.

TITOLO TERZO - GLI ADERENTI

ART.9 - AMMISSIONE

- 1) Possono essere soci dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV come membri effettivi tutti i radioamatori iscritti all'Associazione Radioamatori Italiani in una delle sezioni presenti in Lombardia che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi dallo spirito di solidarietà.
- 2) La qualifica di membro effettivo dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV può essere riconosciuta alle persone fisiche che:
 - a) abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) godano dei diritti civili;
 - c) siano di ineccepibile moralità;
 - d) siano titolari di patente e Autorizzazione Generale di radioamatori in corso di validità;
 - e) abbiano provata capacità tecnica ed operativa e dimostrino attitudine ad assolvere tutti i compiti richiesti nelle comunicazioni radio di emergenza;
 - f) diano incondizionata disponibilità prioritaria personale di intervento come volontari in caso di necessità sul territorio regionale o provinciale o locale;
 - g) facciano esplicita domanda scritta all'Associazione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.
- 3) Le domande di ammissione all'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV, vengono inviate, accolte o respinte dal Consiglio Direttivo secondo i requisiti del presente Statuto su proposta del Coordinatore di Zona.
- 4) Ai membri ammessi all'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV viene consegnato il contrassegno di riconoscimento, che gli aderenti si impegnano a restituire in caso di perdita di diritto.

ART.10 - DIRITTI

- 1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 2) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- 3) I soci all'associazione hanno il diritto se previsti i benefici di legge, o in caso di convenzioni onerose stipulate dall'Associazione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV, di essere rimborsati solo delle spese vive documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ART.11 - DOVERI

- 1) I soci all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 2) Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
- 3) I membri dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV sono tenuti al versamento della quota annuale simbolica stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota comprende anche l'importo eventualmente dovuto per le coperture assicurative previste per legge.

ART.12 - PERDITA DELL'APPARTENENZA ED ESCLUSIONE

- 1) L'appartenenza all'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV si perde per:
 - a) manifestate dimissioni esplicite scritte;
 - b) dimissioni tacite rappresentate dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - c) esclusione decisa per gravi inadempienze dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il socio A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e può inoltre intervenire per:
 - a) comprovato impedimento che non consenta di assolvere i compiti del servizio;
 - b) prolungata assenza ingiustificata dalle attività dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV;
 - c) aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.

TITOLO QUARTO - STRUTTURA E ORGANI DI CONTROLLO

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
- 2) Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
- 3) Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. Qualora l'associato, che disponga di una delega, sia egli stesso improvvisamente impossibilitato a partecipare all'Assemblea, potrà farsi personalmente delegare da un altro socio, ma perderà la delega a rappresentare.
- 4) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
- 5) In particolare l'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; deliberare sul Rendiconto economico e sull'eventuale preventivo; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti se vengono raggiunti i seguenti limiti:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 Euro;
 - b. totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 220.000 Euro.
 - b) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato;
 - c) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- 6) L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
- 7) Validità dell'Assemblea.
 - a) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
 - b) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
 - c) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti pari al cinquanta per cento dei voti più uno. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è prevista la maggioranza qualificata ai sensi dell'Art. 21 c. 2 e 36 del Codice Civile. L'eventuale

scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo di A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV è composto da:
- a) il Presidente (organo di amministrazione);
 - b) il Vice-Presidente(organo di amministrazione);
 - c) il Segretario(organo di amministrazione);
 - d) il Tesoriere (organo amministrazione)
 - e) il Coordinatore Regionale.
- 2) Il Consiglio Direttivo attribuisce le cariche, sono valide se ottengono i voti della maggioranza dei consiglieri (almeno tre voti a favore). Le delibere sono esecutive se ottengono la maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo.
- 3) Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i "Responsabili di Zona" senza diritto di voto. Il delegato di Zona rappresenta una Sezione A.R.I. o più sezioni A.R.I. limitrofe fra loro.
- 4) La Zona, è costituita dai volontari iscritti ad una sezione A.R.I. lombarda o da più sezioni A.R.I. limitrofe. La Zona è definita dall'Assemblea generale, e deve essere composta da un minimo di 5 soci volontari. Più Zone possono liberamente coordinare le proprie attività, anche su base provinciale, per meglio realizzare le finalità istituzionali. La Zona può autonomamente stipulare Convenzioni con gli Enti Locali, comunali e Provinciali.
- 5) Le competenze delle cariche nel Consiglio Direttivo sono le seguenti:
- a) Il Presidente:
 - Rappresenta l'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV;
 - Viene nominato dal Consiglio Direttivo;
 - Presiede le riunioni dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV;
 - Tiene la corrispondenza dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV;
 - Provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV;
 - Dispone per la convocazione delle riunioni straordinarie, quando richiesta da un terzo delle Zone o da urgenti ed indifferibili motivi;
 - Esercita in casi di provata urgenza, i poteri dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV, salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo;
 - Adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dell'A.R.I.-RE LOMBARDIA ODV;
 - Può stipulare, previa delibera Assembleare dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV, convenzioni a livello Regionale e con Enti vari pubblici per garantire le attività di radiocomunicazioni di emergenza sia in ambito esercitativo che in occasione di calamità.

b) Il Vice Presidente:

- Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento;
- Viene nominato dal Consiglio Direttivo.

c) Il Segretario:

- Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente;
- Viene nominato dal Consiglio Direttivo;
- Coadiuvando il Presidente e il Vice Presidente, dei quali attua le disposizioni;
- E' segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Zone. In caso di sua assenza il verbale potrà essere redatto da un qualsiasi componente dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.

d) Il Tesoriere:

- Tiene i libri sociali e contabili previsti per legge e si occupa della gestione amministrativa, redige il rendiconto per cassa ai sensi di quanto disposto agli artt. 13 commi 1 e 2 e 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17. Tali documenti sono a disposizione dell'Assemblea dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV che dovrà approvarli;
- Viene nominato dal Consiglio Direttivo.

e) Il Coordinatore Regionale:

- Il Coordinatore Regionale viene eletto dai Responsabili di Zona riuniti in Assemblea, che potrà svolgersi anche in forma telematica o misto telematica/presenza;
- Mantiene in efficienza le maglie radio del Servizio di Emergenza nel territorio di competenza secondo quanto previsto dal Piano Nazionale delle Comunicazioni e dai Piani Provinciali e Locali di Protezione Civile;
- Intrattiene rapporti di collaborazione con i presidenti delle sezioni A.R.I. della Regione, con i delegati di Zona e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

6) Il Consiglio Direttivo:

- Resta in carica tre anni;
- Predispone i piani di intervento particolareggiati ad integrazione dei piani del Coordinamento Regionale in accordo con le Autorità Provinciali e Locali di Protezione Civile e con Prefetture, Enti e Pubbliche Autorità e Enti privati della Lombardia;
- Amministra secondo i fini statuari ed in accordo alle indicazioni date dalla Assemblea eventuali risorse economiche disponibili;
- Assiste il Coordinatore Regionale nell'intrattenere strette relazioni con tutte le Autorità Provinciali, Regionali e le Pubbliche Amministrazioni interessate al Servizio di Protezione Civile;
- Accoglie o respinge le domande di adesione ad A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV secondo i requisiti fissati dal presente Statuto;
- Promuove tutte le iniziative necessarie per potenziare l'organico e per migliorare l'organizzazione tecnica degli operatori impegnati nel servizio;
- Convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo

dei membri effettivi che la compongono e sottoporre alla stessa l'approvazione dei rendiconti annuali consuntivi e preventivi; L'Assemblea potrà svolgersi anche in via Telematica o mista (presenza / distanza);

- Intrattiene rapporti di collaborazione con i presidenti delle sezioni A.R.I. della Regione e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio;
- Le riunioni del Consiglio Direttivo, potranno svolgersi anche in forma telematica o misto telematica/presenza;
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati;
- Determina la quota annuale.

7) Il delegato di Zona

- Il delegato di zona viene eletto tra i soci appartenenti nella stessa Zona;
- La carica ha una durata di anni tre;
- Coordina le attività della sua zona autonomamente e con piena libertà di azione rispettando lo Statuto;
- Relaziona ogni trimestre l'attività al Coordinatore Regionale.
-

8) Non è previsto l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti a meno che durante gli esercizi non se ne ravvisi l'obbligo per superamento delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.Lgs. n. 117/2017, per cui l'Assemblea procederà alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 15- NORME GENERALI

- 1) Tutti gli incarichi A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV sono gratuiti e non sovrapponibili fra loro, hanno una durata triennale e sono riconfermabili.
- 2) Le norme relative alle convocazioni, validità, votazioni, eventuali dimissioni di consiglieri, verbalizzazioni delle assemblee, sono stabilite nei Regolamenti che una volta approvati andranno a costituire parte integrante al presente statuto.
- 3) Lo Statuto ed i regolamenti attuativi A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV sono validi per tutto il territorio regionale Lombardo e sono ad accettazione vincolante ed obbligatoria per tutti gli iscritti A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.
- 4) E' prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32, comma2, CTS).

TITOLO QUINTO - LE RISORSE ECONOMICHE

ART.16- INDICAZIONE DELLE RISORSE

- 1) Le risorse economiche dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV sono costituite da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) contributi;
 - c) sponsorizzazioni, pubblicità;
 - d) donazioni e lasciti;
 - e) rimborsi e convenzioni previsti dalla legge;
 - f) quote associative dei singoli aderenti.

ART.17- I BENI

- 1) I beni dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV sono beni immobili, beni mobili registrati "navi, gli aeromobili, gli autoveicoli, carrelli, rimorchi ecc.." ed i beni mobili.
- 2) I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquisiti da A.R.I.- RE LOMBARDIA O.d.V. e saranno ad essa intestati.
- 3) Tutti i beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'A.R.I.-RE LOMBARDIA ODV sono catalogati nell'inventario che è depositato presso la sede legale dell'A.R.I.-RE LOMBARDIA ODV. L'inventario curato da un componente nominato dal Consiglio Direttivo, può essere consultato previa richiesta da tutti gli aderenti effettivi dell'A.R.I.-RE LOMBARDIA ODV. All'Assemblea ordinaria annuale l'inventario dovrà essere reso pubblico e associato al rendiconto annuale.

ART.18- EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

- 1) Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni, sono accettate dai coordinatori che deliberano sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione dandone dettagliata rendicontazione al coordinamento Regionale dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, se liberi da vincoli o gravami, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo Regionale A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV documentando con dettagliata rendicontazione la loro destinazione o il loro utilizzo.

ART.19 - RIMBORSI

- 1) I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni con riconoscimento dei benefici di legge sono accettati dai coordinatori Zonali che provvedono alla loro distribuzione.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DEI BENI

- 1) In caso di scioglimento dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea Regionale dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV, rimane escluso in ogni caso ogni qualsiasi possibile divisione di detto attivo tra i membri aderenti ad ogni livello dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.

TITOLO SESTO - IL RENDICONTO

ART.21 - RENDICONTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

- 1) I rendiconti dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV sono a esercizio annuale "solare".
- 2) I rendiconti consuntivi contengono tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno solare.
- 3) I rendiconti preventivi di spesa contengono le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio dell'anno solare successivo.

ART.22- FORMAZIONE E CONTENUTO DEL RENDICONTO

- 1) I rendiconti consuntivi sono elaborati dal tesoriere ed approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo che lo presenta all'assemblea ai sensi dell'Art. 24 del presente Statuto. Essi contengono le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare.
- 2) I rendiconti preventivi per l'esercizio annuale solare successivo, sono elaborati dal tesoriere ed approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo che lo presenta all'assemblea ai sensi dell'Art. 24 del presente Statuto. Essi contengono suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale solare successivo.

ART.23- CONTROLLO SUL RENDICONTO ANNUALE

- 1) I rendiconti preventivi e consuntivi sono controllati dall'Assemblea.

ART. 24 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE

- 1) I rendiconti consuntivi sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
- 2) I rendiconti consuntivi sono depositati presso la sede dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV 15 giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente effettivo anche per via telematica.
- 3) I rendiconti preventivi sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
- 4) I rendiconti preventivi sono depositati presso la sede dell'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV 15 giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente anche per via telematica.

TITOLO SETTIMO - LE CONVENZIONI

ART.25- DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI

- 1) Le convenzioni tra A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita a cura dei coordinatori nella sede centrale.

ART. 26- STIPULA DELLE CONVENZIONI

- 1) Le convenzioni Regionali sono stipulate dal Presidente del Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio Direttivo.
- 2) Le Convezioni locali, comunali e Provinciali sono stipulate dal Responsabile di Zona e comunicate con copia al Consiglio Direttivo.

TITOLO OTTAVO - LA RESPONSABILITA'

ART.27- RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

- 1) Gli aderenti all'A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV sono assicurati per infortunio, invalidità e per la responsabilità civile verso terzi.
- 2) A.R.I.-RE LOMBARDIA ODV risponde limitatamente alle proprie risorse economiche per i danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- 3) A.R.I.-RE LOMBARDIA ODV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.28- FORMAZIONE ORGANI

- 1) Allo scopo di permettere la rapida formazione degli organi statutari previsti, dalla costituzione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV per l'anno successivo all'atto costitutivo e comunque fino alla costituzione di almeno tre (3) Coordinamenti Zonali è così composto: da membri che attualmente compongono il Comitato Regionale Lombardia dell'A.R.I. o di altri componenti ARI-RE con mansioni prettamente operative.
- 2) Il Consiglio Direttivo così composto ha facoltà, fino alla regolare costituzione dei relativi coordinamenti, di nominare i Coordinatori Zonali, ed assume in proprio i poteri della Assemblea Regionale A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV.

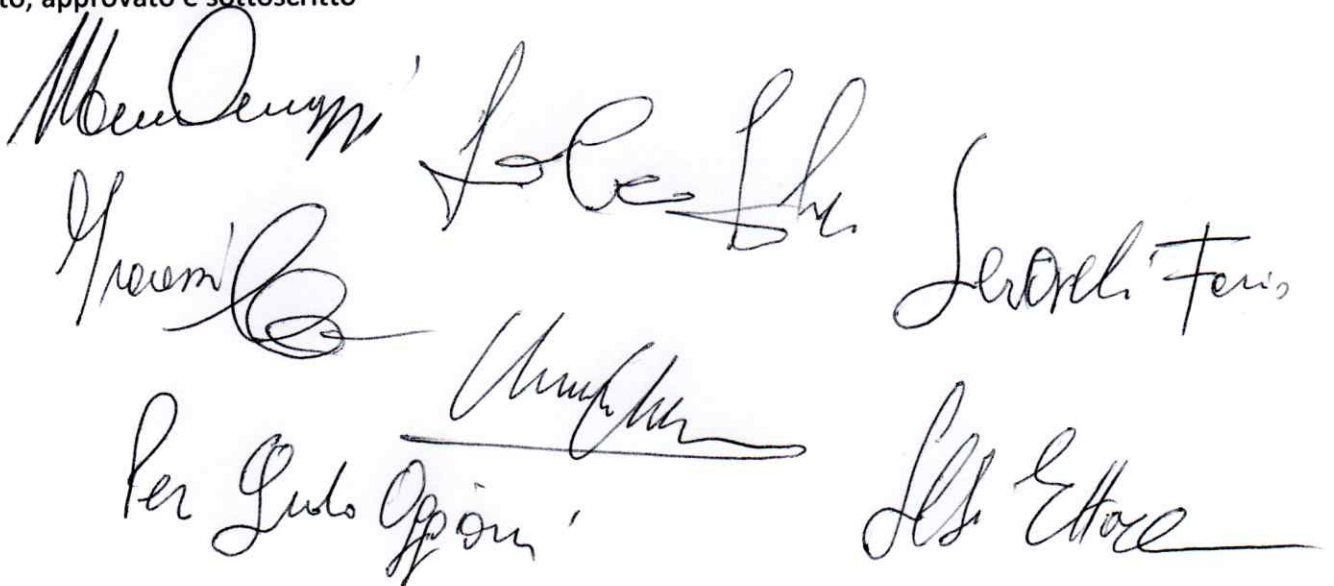
ART.29 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) Resta inteso che dal momento dell'entrata in vigore del presente statuto che regola e formalizza la costituzione dell'Associazione A.R.I.- RE LOMBARDIA ODV, tutte le cariche e incarichi in seno al Comitato Regionale Lombardia A.R.I. riguardanti la gestione Ari-Re saranno automaticamente decadute.
- 3) Si raccomanda che le Zone siano costituite da una o più sezioni limitrofe ma appartenenti alla stessa Provincia.

Le spese del presente atto, sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017.

Milano, 28.01.2021

Letto, approvato e sottoscritto

The block contains several handwritten signatures in black ink. From top left to bottom right, the signatures are: a large, stylized signature; a signature that appears to be 'Giam' followed by a flourish; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'; a signature that appears to be 'L. C. Lh.'.

n° 7 Fondazione

TOT. Spese n° 14 